



COMUNE DI ORNAGO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO
c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969
tel. 039-628631 - fax 039-6011094
www.comune.ornago.mb.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **N. 28 IN DATA 10/07/2024**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI PERIODO 2024/2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

L'anno 2024, addì dieci del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.:

	<i>presente</i>	<i>assente</i>
SICCARDI DANIEL	<i>si</i>	
SPADA CLAUDIO	<i>si</i>	
RUSSO MARTINA	<i>si</i>	
NUZZOLESE LAURA	<i>si</i>	
SCACCABAROZZI EGLE LUISA	<i>si</i>	
BALCONI GABRIELE		<i>si</i>
GUFFI FRANCESCO	<i>si</i>	
GALBUSERA STEFANO	<i>si</i>	
VERTEMATI GIORGIO	<i>si</i>	
GUSTINETTI GIUSEPPE	<i>si</i>	
FONTANA EMANUELE	<i>si</i>	
CATTANEO GIUSEPPE	<i>si</i>	
SESANA MAURIZIO	<i>si</i>	

Presenti votanti 12 Assenti 1

Il Segretario Comunale, **Dott.ssa Antonella Maria Carrera**, partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

La Presidente del Consiglio Comunale, **Martina Russo**, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI PERIODO 2024/2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, a eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che la gestione dei servizi di igiene ambientale per il Comune di Ornago è stata affidata in house alla società partecipata CEM Ambiente S.p.a.;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Preso atto che la Regione Lombardia non ha istituito gli Ambiti territoriali ottimali, per cui in Lombardia il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei

rapporti con l'utenza, il quale espone, per l'anno 2024, un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 546.773,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazioni di accompagnamento dei soggetti gestori;

Considerato che si è conclusa con esito positivo la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, attività posta in essere dal soggetto Paragon Advisory S.r.l. individuato e incaricato dal Comune di Ornago e dotato di adeguati profili di terzietà rispetto alla società CEM Ambiente S.p.a. e al Comune, come risulta da specifica Relazione, acquisita al prot. n. 5620 del 04/06/2024, allegata e parte integrante del presente atto;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28/06/2023;

Visto in particolare l'art. 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, validato dal soggetto Paragon Advisory S.r.l., individuato e incaricato dal Comune di Ornago e dotato di adeguati profili di terzietà rispetto alla società CEM Ambiente S.p.a. e al Comune, il quale espone il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”;*

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario allegato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 49 % a carico delle utenze domestiche;
- 51 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, inoltre, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto delle detrazioni derivanti dall’attività sanzionatoria e di recupero dell’evasione, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate in allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto di stabilire le scadenze di pagamento per le rate TARI relative all’anno 2024, come di seguito indicate:

- prima rata: 02/09/2024
- seconda rata: 02/12/2024
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02/09/2024

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.”;*
- l’emendamento al decreto Superbonus ha stabilito che *“In deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l’annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del*

servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno.”;

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;*
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale sopra richiamato è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Monza e della Brianza sull’importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2024, a € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2024, a € 1,50 per utenza per anno;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2024 di approvazione del Bilancio di previsione anni 2024 - 2026;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
 - 2) di approvare l'aggiornamento biennale al Piano Finanziario 2022-2025 e i documenti riportati in allegato alla presente deliberazione, validati dal soggetto Paragon Advisory S.r.l. individuato e incaricato dal Comune di Ornago e dotato di adeguati profili di terzietà rispetto alla società CEM Ambiente S.p.a. e al Comune, come risulta da specifica relazione, allegata e parte integrante del presente atto;
 - 3) di trasmettere il Piano Finanziario e i documenti allegati ad ARERA per la successiva approvazione come previsto dall'art. 7 della deliberazione n. 363/2021;
 - 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024, in allegato alla presente deliberazione;
 - 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - 6) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza e della Brianza nella misura del 5%;
 - le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente a € 0,10 a utenza per anno e a € 1,50 a utenza per anno;
 - 7) di stabilire le scadenze di pagamento per le rate TARI relative all'anno 2024, come di seguito indicate:
 - prima rata: 02/09/2024
 - seconda rata: 02/12/2024
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02/09/2024
 - 8) di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 - 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
-

Approvato e sottoscritto digitalmente:

La Presidente del Consiglio Comunale
Martina Russo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Maria Carrera
